

Assicurazione multirischi per l'abitazione e la famiglia



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Globale Casa

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti alle abitazioni civili e la responsabilità civile dell'Assicurato e del suo nucleo familiare per danni cagionati a terzi nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'abitazione, della vita di relazione e del tempo libero. La polizza assicura inoltre prestazioni di assistenza e di tutela legale per l'abitazione, la vita privata ed il lavoro dipendente.



Che cosa è assicurato?

Sezione **INCENDIO ALL RISKS**: indennizza i danni materiali e diretti all'abitazione e/o al suo contenuto causati da incendio ed altri eventi garantiti dal contratto.

Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti:

- ✓ Lastre;
- ✓ Fenomeno Elettrico.

Sono previste garanzie facoltative (consultare DIP Aggiuntivo)

Sezione **FURTO**: protegge i beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da danni materiali e diretti causati da furto, rapina, estorsione, atti vandalici, truffa, uso fraudolento di carte di credito/debito/multifunzione dopo furto, scippo, rapina o estorsione, furto e rapina di beni dell'assicurato portati in villeggiatura o temporaneamente depositati presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. Sono rimborsate anche le spese per sostituire le serrature, rinforzare i mezzi di chiusura, pernottamento se l'abitazione è inagibile, rifacimento dei documenti personali e onorari a consulenti periti.

Estensioni di garanzia sempre operanti:

- ✓ Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia;
- ✓ Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia;
- ✓ Guasti cagionati da ladri.

Sono previste garanzie facoltative (consultare DIP Aggiuntivo)

Sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE**: tiene indenne l'Assicurato e il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà e/o alla conduzione dell'abitazione o relativo alla vita privata.

Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti:

Estensioni comuni alla Responsabilità civile della proprietà ed alla Responsabilità civile della famiglia:

- ✓ Danni da Incendio;
- ✓ Danni da neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente;
- ✓ Danni da interruzione o sospensione di attività;
- ✓ Danni da inquinamento accidentale;
- ✓ Danni da committenza di lavori;

Estensioni operanti per la sola Responsabilità civile della proprietà:

- ✓ Abitazione locata a terzi;

Estensioni operanti per la sola Responsabilità civile della famiglia:

- ✓ Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici e familiari;
- ✓ Responsabilità civile derivante da uso di internet da parte di figli minori o incapaci per legge;

Sono previste garanzie facoltative (consultare DIP Aggiuntivo).

Sezione ASSISTENZA:

✓ Servizio assistenza *Home Assistance*: garantisce prestazioni di tecnici specializzati per interventi di emergenza presso l'abitazione ed assistenza all'Assicurato a seguito di sinistro che renda inagibile la stessa.

È prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative:

✓ Servizio assistenza *Digital Assistance*: interventi di assistenza tecnica su dispositivi informatici;

✓ Servizio assistenza *Pet Assistance*:

- Assistenza salute e benessere: consulenza veterinaria, legale, e pet sitter per animali domestici quali cani e gatti;
- Assistenza in Viaggio: Consulenza e assistenza veterinaria in Viaggio.

Sezione **TUTELA LEGALE**: la compagnia, tramite ARAG SE, assicura le spese legali, peritali, di giustizia e processuali (compresa quelle non recuperabili dalla controparte) necessarie all'assicurato e al suo nucleo



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Edifici e/o unità abitative facenti parte di edifici in corso di costruzione, ricostruzione e/o che non siano in normali condizioni di statica e manutenzione e/o dichiarate inagibili da ordinanza delle pubbliche autorità;
- ✗ immobili non adibiti a civile abitazione e/o aventi caratteristiche costruttive difformi rispetto alle tipologie indicate nelle Definizioni delle Condizioni di Assicurazione

Per la sezione **Incendio All Risks**:

- ✗ Cose mobili situate negli spazi esterni dell'Unità Abitativa assicurata, se non provocati da Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio e caduta di aeromobili;
- ✗ alberi, fiori, piante e relativo vasellame, coltivazioni in genere;
- ✗ impianti di irrigazione, decorazioni, festoni e luminarie esterne, ancorché collegati ad impianti a servizio dell'unità immobiliare;
- ✗ beni strumentali relativi ad Attività Professionali, commerciali od artigianali, anche se esercite dal Contraente, dall'Assicurato o da componenti del loro Nucleo Familiare;
- ✗ oggetti d'arte o di interesse storico ed artistico di valore unitario superiore ad € 50.000,00, nonché affreschi, mosaici e statue fisse aventi valore artistico;
- ✗ veicoli a motore, natanti e loro parti, o comunque qualsiasi altro mezzo per cui sia previsto l'obbligo di registrazione al P.R.A di proprietà, in detenzione od in uso al Contraente, all'Assicurato o a componenti del loro Nucleo Familiare.

Per la sezione **Furto**:

- ✗ il contenuto riposto in locali e/o in mezzi di custodia aventi mezzi di chiusura insufficienti o aventi caratteristiche difformi da quelle indicate nelle Definizioni delle Condizioni di Assicurazione;

Per la sezione **Responsabilità Civile** non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge, il partner dell'unione civile, il Convivente More Uxor, i genitori, i figli dell'Assicurato ed ogni altro soggetto loro legato da vincoli di parentela, affinità, adozione, se convivente nella medesima Abitazione;
- ✗ quando il Contraente e/o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al punto precedente;
- ✗ quando il Contraente non sia una persona fisica, le società o enti che rispetto all'Assicurato ed al Contraente siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli amministratori ed il legale rappresentante delle stesse e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al primo punto;
- ✗ le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dei lavori domestici e/o familiari, quali, a titolo esemplificativo, personale di pulizia, badanti, baby-sitter, dog-sitter, portieri, giardinieri, persone alla pari;
- ✗ le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione.

Per il servizio **Pet Assistance** della sezione **Assistenza**: cani e gatti non iscritti all'anagrafe degli animali da affezione ed animali diversi da cani e gatti.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione **Assistenza**:

- ! Invio di un fabbro per interventi di emergenza: € 300,00;
- ! Invio di un idraulico per interventi di emergenza: € 300,00;

familiare per difendere i loro interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi previsti dall'opzione scelta. Sono disponibili tre opzioni, acquistabili insieme o separatamente:

- ✓ Opzione A: Immobile: le garanzie vengono prestate all'Assicurato nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costitutente l'Abitazione abituale o saltuaria assicurata ed indicata in Polizza;
- ✓ Opzione B: Vita privata: le garanzie vengono prestate all'Assicurato ed al suo Nucleo Familiare nell'ambito della vita privata extraprofessionale;
Garanzie facoltative relative all'Opzione B: Vita privata:
 - Estensione mondo;
 - Atti di volontaria giurisdizione.
- ✓ Garanzie prestate – Opzione C: Lavoro dipendente:

- ! Invio di un elettricista per interventi di emergenza: € 300,00;
- ! Interventi di emergenza per danni da acqua: € 300,00;
- ! Invio di un termoidraulico: € 300,00;
- ! Invio di un tapparellista: € 300,00;
- ! Invio di un vetrario: € 300,00;
- ! Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici: € 300,00 per costi di uscita e manodopera + € 150,00 per costi di materiali e ricambi;
- ! Impresa di pulizia: € 300,00;
- ! Invio di un sorvegliante: € 300,00;
- ! Trasferimento mobili: € 300,00;
- ! Spese di albergo: € 500,00;
- ! Rientro anticipato in caso di emergenza: € 300,00;
- ! Proseguimento del Viaggio: € 300,00;



Dove vale la copertura?

- ✓ Per le sezioni Incendio All Risks, Furto, Assistenza e per la garanzia **Responsabilità Civile della proprietà** l'assicurazione vale in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
- ✓ Per la garanzia **Responsabilità Civile della famiglia** l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi nel mondo intero, con il limite di indennizzo indicato nelle Condizioni di Assicurazione per i sinistri verificatisi in U.S.A., Canada e Messico.
- ✓ Per la sezione **Tutela Legale** l'assicurazione è operante:
 - nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di processo penale, per i sinistri che avvengono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;
 - in tutte le altre ipotesi, per i sinistri che avvengono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;
 - se acquistata la garanzia facoltativa Estensione mondo, per i sinistri che avvengono in tutto il mondo purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in uno dei seguenti paesi: Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritieri, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali (con una maggiorazione del premio annuo del 2%) e in rate mensili (con una maggiorazione del premio annuo del 5%). Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Nel caso di frazionamento mensile, il premio assicurativo può essere versato esclusivamente mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Il premio è comprensivo di imposte vigenti alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza, le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.

Indicizzazione: in caso di polizza con tacito rinnovo, ad ogni rinnovo annuale è previsto l'adeguamento automatico delle somme assicurate, dei massimali, e dei premi. L'indice di riferimento è quello ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai od impiegati. Non sono soggetti a adeguamento i limiti di indennizzo, le franchigie, i minimi e massimi di scoperto e i valori espressi in percentuale, nonché tutte le prestazioni della sezione "7. Norme che regolano la sezione Assistenza".



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza.

Per alcune coperture della Sezione "Tutela legale" possono essere previsti periodi di carenza in quanto, sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto;
- trascorsi 2 anni dalla data di effetto del contratto, per il deposito del ricorso o dell'istanza all'Autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione di durata annuale è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

Se il contratto è stipulato con durata pluriennale a premio unico, il Contraente può recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità, ad eccezione del caso in cui siano stati denunciati sinistri.

In caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate.

In caso di ripensamento: se il contratto è stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo). Se il contratto è stipulato con durata pluriennale a premio unico, il Contraente può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione, ovvero, se successiva, dalla data di efficacia della Polizza, ad eccezione del caso in cui siano stati denunciati sinistri.